

Abstract. *Una persona fisica, a prescindere dallo svolgimento da parte di essa di un'attività imprenditoriale o professionale, deve essere qualificata come consumatore in relazione a contratti stipulati con un «professionista» ogni qual volta stipuli tali contratti per soddisfare esigenze di vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività professionale svolta; pertanto, nelle controversie tra consumatore e professionista, la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo.*

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica nella persona del G.o.t. Dott.ssa C.R. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. (...) /2011 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2011 promossa da:

B.P. residente in (...) presso lo studio dell'avv.to M.B., rappresentata e difesa dall'avv.to G.C. giusta delega a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

ATTRICE

CONTRO

L. ARREDAMENTI s.n.c. in persona del legale rappresentante p.t, con sede in (...) ed ivi elettivamente domiciliata in (...) presso lo studio dell'avv.to A.F. che la rappresenta e difende giusta delega a margine del decreto ingiuntivo opposto

CONVENUTA

oggetto: pagamento somma

CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, ogni contraria istanza disattesa e *reiecta*, così provvedere: in via pregiudiziale di rito: dichiarare ed affermare l'incompetenza territoriale del giudice adito, declinando la competenza in favore del Tribunale di Perugia, foro di residenza del consumatore, in via preliminare, non concedere la provvisoria esecuzione eventualmente richiesta ai sensi dell'art. 648 c.p.c., essendo l'opposizione basata su prova scritta ed in ogni caso di pronta e facile risoluzione, stante la mancanza dei presupposti minimi per la sua concessione; in tesi, accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti minimi, certezza, liquidità ed esigibilità del credito, prescritti dalla legge agli artt. 633 c.p.c. e ss. e per l'effetto disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto che andrà reso privo di efficacia per le causali esposte in narrativa; nella denegata ma non creduta ipotesi subordinata accertare e dichiarare, previo espletamento di apposita CTU, la sussistenza di vizi sul bene venduto e, per l'effetto, disporsi la diminuzione del prezzo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

CONCLUSIONE PER PARTE CONVENUTA: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via principale, sulla scorta delle motivazioni addotte in premessa, da intendersi in questa sede, integralmente richiamate e trascritte, respingere la spiegata opposizione e per l'effetto condannare la Sig.ra B.P., nata a (...) al pagamento in favore dell'odierna istante al pagamento della somma di euro 11.200,00 oltre agli interessi al tasso legale dalle singole

scadenze all'uopo convenute, sino al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato la Sig.ra B.P. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. (...)/2011, con il quale veniva ingiunto ad essa opponente il pagamento della somma di euro 11.200,00, oltre interessi e spese, a saldo di una cucina dalla stessa acquistata presso la ditta L. Arredamenti s.n.c. opposta.

A fondamento dell'opposizione eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Spoleto in quanto il contratto di acquisto sottoscritto dalle parti, trattandosi di contratto tra consumatore e professionista, avrebbe dovuto prevedere quale foro per le controversie la residenza o il domicilio del consumatore, essendo nulle le indicazioni di fori diversi o contrari, senza che abbiano formato oggetto di trattativa o accordo. Sul punto parte opponente richiamava l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi sul punto, concludendo per l'incompetenza del Tribunale di Spoleto, in favore di quello di Perugia.

Contestava, poi, il mancato rispetto dell'accordo circa il pagamento rateale e deduceva la sussistenza di alcuni vizi, facendo presente che gli stessi erano stati tempestivamente denunciati alla L. Arredamenti con richiesta di sostituzione di alcuni pezzi o di riduzione del prezzo.

Si costituiva ritualmente parte opposta, eccependo il difetto dei presupposti per l'applicazione dell'art. 63 del d.lg. 206/2005 sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo. Sosteneva, infatti, che la Sig.ra B. non può assumere la qualifica di consumatore, non avendo agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta, mentre sotto il profilo oggettivo rilevava che il decreto ingiuntivo trovava il suo fondamento non già sull'originario contratto sottoscritto ma sulla successiva scrittura privata ricognitiva di debito del 15.11.2006 e su un successivo accordo transattivo avente efficacia novativa del 17.6.2008.

Istruita documentalmente la causa, alla luce delle eccezioni preliminari proposte, veniva trattenuta per la decisione all'udienza del 22.10.2013, previa concessione dei termini di rito *ex* art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

È pacifico in giurisprudenza che una persona fisica, a prescindere dallo svolgimento da parte della stessa di un'attività imprenditoriale o professionale, deve essere qualificata come consumatore in relazione a contratti stipulati con un "professionista" ogni qual volta stipuli tali contratti per soddisfare esigenze di vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività professionale svolta. Nel caso di specie l'acquisto di una cucina per sostituire quella vecchia sembra evidentemente essere stato effettuato per soddisfare esigenze personali e, quindi, per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Sotto il profilo oggettivo va rilevato che né la scrittura privata, né il successivo accordo transattivo, anche per la loro forma, non hanno carattere novativo. Ne consegue che il titolo dell'obbligazione rimane pur sempre il contratto originariamente sottoscritto.

Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui nelle controversie tra consumatore e professionista, la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, va accolta l'eccezione preliminare sollevata da parte opponente. In considerazione della particolarità della materia, in relazione ai successivi accordi sottoscritti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria e diversa domanda, istanza, eccezione così provvede:

Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Spoleto e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto.

Concede alla parti il termine di rito per la riassunzione del giudizio di fronte al Tribunale di Perugia, territorialmente competente. Dichiara compensate le spese del giudizio.

Spoletto, 5.8.2014

Il Giudice